



**COMUNE DI BALESTRATE**

# **REGOLAMENTO TARI**

Approvato con delibera di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **INDICE**

### **CAPO I NORME GENERALI**

- Art. 1 – Istituzione della tassa annuale
- Art. 2 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento
- Art. 3 – Soggetto attivo
- Art. 4 – Soggetto passivo
- Art. 5 – Presupposto oggettivo
- Art. 6 – Definizione di locali imponibili
- Art. 7 – Locali esclusi dalla tassazione
- Art. 8 – Definizione di aree imponibili
- Art. 9 – Aree escluse dalla tassazione
- Art. 10 – Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali
- Art. 11 – Vincolo di solidarietà

### **CAPO II CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI**

- Art. 12 – Composizione della tariffa
- Art. 13 – Commisurazione della tariffa
- Art. 14 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 16 – Determinazione della superficie imponibile
- Art. 17 – Aree di pertinenza di utenze non domestiche
- Art. 18 – Tributo per le istituzioni scolastiche
- Art. 19 – Tributo provinciale
- Art. 20 – Piano Finanziario

### **CAPO III CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA**

- Art. 21 – Utenze domestiche
- Art. 22 – Classificazione delle utenze domestiche
- Art. 23 – Utenze non domestiche
- Art. 24 – Classificazione delle utenze non domestiche

**CAPO IV  
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

- Art. 25 – Criteri per le riduzioni
- Art. 26 – Criteri per le agevolazioni
- Art. 27 – Criteri per particolari esenzioni
- Art. 28 – Casi di riduzione ed agevolazione
- Art. 29 – Riduzione per le utenze non domestiche
- Art. 30 – Casi di esenzione
- Art. 31 – “Bonus sociale” per le utenze domestiche

**CAPO V  
DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO**

- Art. 32 – Tributo giornaliero
- Art. 33 – Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

**CAPO VI  
DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO**

- Art. 34 – Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione
- Art. 35 – Termini per il pagamento del tributo
- Art. 36 – Versamento del tributo
- Art. 37 – Dilazioni di pagamento e rateazioni
- Art. 38 – Rimborsi e arrotondamenti
- Art. 39 – Importi minimi e altre disposizioni
- Art. 40 – Funzionario responsabile

**CAPO VII  
ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO**

- Art. 41 – Accertamenti
- Art. 42 – Sanzioni
- Art. 43 – Contenzioso

**CAPO VIII  
NORME TRANSITORIE**

- Art. 44 – Disposizioni finali e transitorie

## **CAPO I NORME GENERALI**

### **Art. 1 Istituzione della tassa annuale**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. Ad opera dell'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è abrogata l'imposta unica comunale a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le componenti IMU e TASI, mentre viene lasciata salva la componente TARI (tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

### **Art. 2 Oggetto e campo di applicazione del regolamento**

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, comma 641 e successivi della Legge n. 147/2013 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, rubricato "regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".
2. In particolare vengono stabiliti i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
  - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
  - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
  - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, confermata dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

### **Art. 3 Soggetto attivo**

1. Il Comune di Balestrate è soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, per tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

### **Art. 4 Soggetto passivo**

1. La tassa è dovuta da coloro che detengono o possiedono locali o aree, così come definiti ai successivi articoli 6 e 8, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.
2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento della TARI, dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è

il soggetto che gestisce i servizi comuni.

I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli possessori o detentori.

4. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. Deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

#### **Art. 5**

#### **Presupposto oggettivo**

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività libero professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

#### **Art. 6**

#### **Definizione di locali imponibili**

1. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, così come specificato al precedente articolo 3, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tutti i suoi lati, a qualsiasi uso adibiti, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilabili.

#### **Art. 7**

#### **Locali esclusi dalla tassazione**

1. Sono esclusi dalla tassazione le superfici dei locali dove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non assimilabili a quelli urbani, tossici e nocivi, in riferimento alla normativa vigente, purché il produttore dimostri che questi vengono avviati allo smaltimento attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in conformità alla normativa vigente.
2. Sono altresì esclusi dalla tassazione:
  - a. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
  - b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
  - c. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
  - d. le superfici comuni dei condomini, di cui all'art. 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva.
  - e. I fabbricati rurali destinati all'attività di cui all'art. 2135c.c.

## Art. 8

### Definizione di aree imponibili

1. Sono considerate aree assoggettabili alla tassa sui rifiuti, tutte le aree scoperte operative di pertinenza di utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.
2. Le aree suddette sono assoggettate alla medesima tariffa applicata al fabbricato di cui costituiscono pertinenza, e **sono computate nella misura del 30%**.

## Art. 9

### Aree escluse dalla tassazione

1. Sono escluse dall'applicazione della tassa, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 1 dell'articolo 7, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non utilizzate in via esclusiva.

## Art. 10

### Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali

1. I locali e le aree in cui si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non sono assoggettati alla tassa, purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, delle seguenti misure percentuali:

TIPO RIFIUTI	% abbattim.
Rifiuti da attività agricole e agro-industriali	15%
Rifiuti da attività di demolizione, costruzione, scavo	15%
Rifiuti da lavorazioni industriali	15%
Rifiuti da lavorazioni artigianali	15%
Rifiuti da attività commerciali	15%
Rifiuti da attività di servizio	15%
Rifiuti da attività sanitarie	15%
Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione, dal trattamento delle acque e della depurazione	15%

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia.
4. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.
5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 649, ultimo periodo, della Legge n. 147/2013, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, non si tiene conto della superficie relativa ai magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata dalle medesime materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera appunto rifiuti speciali non assimilabili. Restano invece assoggettate alla tassa le restanti aree e parti dei magazzini

destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e, in ogni caso, delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

#### **Art. 11**

#### **Vincolo di solidarietà**

1. I soggetti passivi che detengono o possiedono i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 ed 8, sono tenuti al versamento della tassa con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

## **CAPO II**

### **CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI**

#### **Art. 12**

##### **Composizione della tariffa e copertura dei costi**

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I proventi derivanti dalla tariffa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, nonché i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.
3. Ai sensi del comma 659, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/97, il Comune può introdurre riduzioni e/o esenzioni ed il minor gettito derivante da tali agevolazioni deve trovare copertura con apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
4. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione.

#### **Art. 13**

##### **Commisurazione della tariffa**

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta sulla base della tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
3. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

#### **Art. 14**

##### **Calcolo della tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze.
2. La quota variabile della tariffa è determinata sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, in relazione alle predette categorie di utenza, opportunamente corrette con specifici coefficienti di adattamento.

#### **Art. 15**

##### **Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i



costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.

3. La quota variabile della tariffa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

### **Art. 16** **Determinazione della superficie imponibile**

1. Nelle more della completa attuazione delle procedure previste dall'art.1 comma 647 della L. 147/2013, relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) dall'articolo 238, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2).

3. Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i., la tassa è altresì calcolata a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio.

4. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, la superficie imponibile è quella calpestabile, intendendo come tale, la superficie misurata sul filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza non superiore a ml1,5.

5. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.

### **Art. 17** **Aree di pertinenza di utenze non domestiche**

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici ove viene svolta l'attività da parte del soggetto passivo o comunque ove vengono prodotti rifiuti in quanto aree operative.

2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

### **Art. 18** **Tributo per le istituzioni scolastiche**

1. Per quanto concerne la determinazione del tributo relativamente alle istituzioni scolastiche, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n.31.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

3. Il costo relativo al servizio di raccolta e smaltimento delle istituzioni scolastiche non coperto dal contributo di cui al comma 1, deve essere posto a carico del bilancio comunale.

### **Art. 19**

#### **Tributo provinciale**

1. Alla tassa sui servizi continua ad essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è applicato all'ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.
3. Ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, il riversamento alla Provincia avverrà attraverso il sistema di riscossione medesimo, a decorrere dal 1° giugno 2020.

### **Art. 20**

#### **Piano finanziario**

1. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario redatto ed approvato dal Comune ovvero dall'autorità competente, con riferimento alle disposizioni dettate dal D.P.R. n.158/1999.
2. Sulla base del piano finanziario, sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

**CAPO III**  
**CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI**  
**UTENZA**

**Art. 21**  
**Utenze domestiche**

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc...
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente che dimostri che il componente del nucleo familiare sia domiciliato altrove per almeno sei mesi l'anno o per motivi lavorativi o professionali. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf, badanti etc. che dimorano presso la famiglia.
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove per periodi inferiori a sei mesi nel corso dell'anno. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata
5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti che non vi abbiano la residenza anagrafica, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetti non residenti negli stessi, si assume come numero di occupanti quello forfetario di 2 unità.
6. Il venir meno, durante il periodo di imposizione, del requisito dell'utilizzo esclusivo da parte del proprio nucleo familiare, già autocertificato, dell'immobile, deve essere prontamente comunicato all'ente entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, in modo da poter effettuare i conguagli entro la data dell'ultima rata.
7. Gli immobili aventi categoria catastale C2 e C6, non pertinenze di locali tassabili, si considerano utenze domestiche con numero di occupanti pari a 2 unità
8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento a ciascun nucleo familiare ed alla superficie dell'unità immobiliare.
10. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura.
11. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

**Art. 22**  
**Classificazione delle utenze domestiche**

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

**Art. 23**  
**Utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività d'impresa, arti o professioni, incluse le comunità e le altre attività non aventi scopo.

2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

3. Rientrano nella categoria 3 ( autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta ) di cui all'allegato A del D.P.R. 158/99 le utenze non domestiche non attive.

**Art. 24**  
**Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono classificate in categorie omogenee sulla base della potenzialità di produrre rifiuto.

2. La classificazione che si assume è quella prevista dal D.P.R. n. 158/99, con possibilità di integrarla e/o modificarla sulla scorta di specifici monitoraggi eseguiti dal gestore del servizio.

**CAPO IV**  
**AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

**Art. 25**  
**Criteri per le riduzioni**

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
  - a. all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
  - b. alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;
  - c. all'occupazione di fabbricati rurali ad uso abitativo.

**Art. 26**  
**Criteri per le agevolazioni**

1. Le agevolazioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
  - a. al diverso impatto sul costo di organizzazione e di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti connesso all'evolversi dell'incidenza di tali situazioni;
  - b. alla distanza dal più vicino punto di raccolta, quando questa è superiore a metri 1000;
  - c. alla quantità di rifiuti assimilati che le utenze non domestiche dimostrano di aver avviato al recupero.

**Art. 27**  
**Criteri per particolari esenzioni**

1. Le esenzioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
  - a. a motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;
  - b. al riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta, nel rispetto del divieto degli "aiuti di Stato".;
  - c. applicando specifiche disposizioni dettate dalla normativa vigente in ambito di fiscalità locale.

**Art. 28**  
**Casi di riduzione ed agevolazione**

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta nei casi e nella misura sotto indicata:
  - a. del 30 per cento per locali, detenuti da utenze non domestiche, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;

- b. del 30 per cento per le unità adibite ad abitazione, tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti;
- c. del 30 per cento per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
- d. del 40 per cento per le unità abitative al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta, qualora la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella predetta zona perimetrata o di fatto servita, sia superiore a 1000 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata;
- e. di un dodicesimo per ogni mese di interruzione del servizio, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, in ogni caso la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa;
- f. del 30 per cento per i fabbricati rurali ad uso abitativo;
- g. Per gli immobili aventi categoria catastale C2 e C6 non pertinenti di locali tassabili si applica una riduzione del 50% del tributo;
- h. La tariffa è ridotta nella misura del 30% alle categorie di attività 2.22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub) e 2.27 (ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio);
- i. sull'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, adibita ad abitazione principale, come definita dall'art.9 bis della legge 23/05/2014 n.80 di conversione del D.L. n.47/2014, la tariffa è applicata in misura ridotta di due terzi;
- j. Per il solo anno 2020 è possibile applicare una riduzione/esenzione finanziata dal fondo perequativo ex art. 11 legge regionale 12 maggio 2020, n.9. Tale riduzione/esenzione, concedibile nei limiti delle disponibilità del suddetto fondo, è stabilita con apposita deliberazione giunta con la quale vengono stabiliti i criteri di attribuzione ed adottato il relativo schema di avviso pubblico.

2. Le riduzioni di cui sopra saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, a partire dall'anno in cui viene presentata la richiesta.

3. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerati.

## **Art. 29**

### **Riduzione per le utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo.

Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31/01 dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità dei rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente

ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art.193 del D.lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.

3. Per il solo anno 2020, sono applicate le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche:
  - a. riduzione della quota variabile in proporzione ai giorni di chiusura (da calcolarsi dall'8 marzo) per le attività con in seguenti codici ATECO:  
45.11.01, 45.11.02, 47.71., 47.61, 47.62.20;
  - b. riduzione della quota variabile, nella misura del 25%, per le attività con in seguenti codici ATECO:  
- 47.72, 47.78.91, 47.71, 47.53.11, 47.51.10, 47.53.12, 47.71.50, 47.79.20, 47.82, 47.89,  
- 96.02,  
- 91.02, 91.01, 59.14, 90.04, 93.11, 93.12, 93.13, 93.29.10;
  - c. riduzione della quota variabile nella misura del 25% per le attività di cui ai codici ATECO Tabella 2 della Delibera ARERA n. 158/2000.
4. Le riduzioni di cui ai punti a), b), c) sono riconosciute automaticamente.

### **Art. 30** **Casi di esenzione**

1. Esenzione per le abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza assistite in modo permanente dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli sub-affittati;
2. Esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;
3. L'elenco di tutti coloro che faranno richiesta di tale esenzione verrà pubblicato ed affisso all'albo pretorio del Comune.
4. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto, presentando al competente ufficio apposita istanza. L'esenzione verrà applicata dal mese successivo alla presentazione dell'istanza. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni.
5. L'agevolazione, una volta concessa compete, anche per gli anni successivi, senza bisogno di una nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste;
6. Le esenzioni di cui al presente articolo possono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la loro copertura è assicurata da risorse derivanti da altri proventi della fiscalità comunale.

### **Art. 31** **“Bonus sociale” per le utenze domestiche**

1. Le utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate potranno accedere a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati, sulla base del proprio valore ISEE, in adesione ai criteri indicati dall'autorità ARERA.
2. Le modalità di attribuzione saranno indicate da ARERA, in conformità a quanto stabilito dall'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i..
3. I beneficiari sono individuati mediante procedura ad evidenza pubblica curata dal Servizio Affari sociali sulla base dei dati ISEE stabiliti annualmente con apposita deliberazione giuntales.
4. I soggetti interessati devono comunicare il venir meno dei requisiti previsti dal bando, con decadenza dell'agevolazione.
5. Le risorse utili per finanziare il bonus sociale sono a carico del bilancio comunale e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale.



**CAPO V**  
**DISCIPLINA DELLA TRIBUTO GIORNALIERO**

**Art. 32**  
**Tributo giornaliero**

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.
2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche se ricorrente.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365) e maggiorando il risultato del 50%.
5. L'obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo;
6. Al tributo giornaliero si applicano le disposizioni del tributo annuale in quanto compatibili.

**Art. 33**  
**Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive**

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

## **CAPO VI DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO**

### **Art. 34**

#### **Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione**

1. I soggetti di cui all'articolo 4, sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, entro 30 giorni dalla data in cui l'occupazione o la detenzione o il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.
3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1<sup>o</sup> giorno successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

### **Art. 35**

#### **Termini per il pagamento del tributo**

1. I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 4, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le seguenti scadenze:
  - 1° rata 31 maggio;
  - 2° rata 31 luglio;
  - 3° rata 30 settembre;
  - 4° rata 30 novembre;
2. E' possibile pagare l'intero importo in unica soluzione entro il 16 luglio.
3. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

### **Art. 36**

#### **Versamento del tributo**

1. Il contribuente è tenuto a versare, nei termini indicati dal precedente articolo, la tassa calcolata a titolo di liquidazione dal Comune, con riferimento all'ultima dichiarazione presentata dallo stesso contribuente. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata, o altra modalità comunicata dall'utenza.
2. Il tributo è versato interamente al Comune e, a decorrere dal 1° giugno 2020, la quota relativa al tributo provinciale (TEFA), contenuta nella bolletta di pagamento, viene

trattenuta alla fonte al netto della commissione dello 0,30 per cento a favore del Comune, in conformità al dettato dell'art. 19, comma 5, del D. Lgs.n.504/1992.

3. La tassa viene corrisposta a titolo di acconto, per le rate precedenti al 1° dicembre, salvo conguaglio successivo sulla base delle tariffe approvate per l'anno di riferimento.

#### **Art. 37**

#### **Dilazioni di pagamento e rateazioni**

1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo secondo quanto previsto dall' apposito regolamento comunale.

#### **Art. 38**

#### **Rimborsi e arrotondamenti**

1. Il competente ufficio provvede a rimborsare quanto indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge n.296/2006.

2. Le somme dovute e quelle da rimborsare devono essere arrotondate ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della predetta Legge n. 296/2006.

#### **Art. 39**

#### **Importi minimi e altre disposizioni**

1. L'importo minimo da versare e per il quale si provvede a effettuare il rimborso è pari ad euro 12,00.

2. Vengono applicate le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, in quanto compatibili.

#### **Art. 40**

#### **Funzionario responsabile**

1, Il Comune nomina il funzionario responsabile dell'imposta Unica Comunale (I.U.C.), avendo riguardo ad individuare il responsabile della componente relativa alla tassa rifiuti (TARI).

2. Al funzionario responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

**CAPO VII**  
**ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO**

**Art. 41**  
**Accertamenti**

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138.

**Art. 42**  
**Sanzioni**

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste al comma 695 e successivi dell'articolo 1 della Legge n.147/2013.

**Art. 43**  
**Contenzioso**

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.

**CAPO VIII**  
**NORME TRANSITORIE**

**Art. 44**

**Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani.
2. Per l'applicazione della nuova tassa sui rifiuti (TARI) si considerano valide le dichiarazioni già presentate in relazione al precedente prelievo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.